

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO**

riunito nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alberto Tetamo Presidente
dr. Natalia Fiorello Giudice relatore
dr. Ruggiero Berardi Giudice

nel procedimento iscritto al n. xx/2020 R.G. promosso da:

CESSIONARIA 1– avv. **OMISSIS**
CESSIONARIA 2– avv. **OMISSIS**

RECLAMATO

CONTRO

RECLAMANTI

RECLAMATO

Oggetto: reclamo ex art 630 e 631 bis cpc
ha emesso la seguente

SENTENZA

Giova ripercorrere la vicenda processuale

1. Il giudice della esecuzione rg xx/2020, preso atto della relazione del delegato alle vendite che riferiva non essere stato pagato il contributo (euro 100,00) previsto ai sensi degli artt 490 cpc, etc per la pubblicità obbligatoria dell'avviso di vendita sul P.V.P., dichiarava la estinzione della procedura ai sensi dell'art 631 bis cpc.

2. I creditori (**CESSIONARIA 1 di OMISSIS spa** procedente) ed intervenuto (**CESSIONARIA 2 di BANCA** intervenuto) reclamavano con distinti atti tale ordinanza, rilevando che sebbene indiscutibilmente il contributo non era stato pagato nel termine assegnato dall'ordinanza di delega, non era configurabile la colpevole inerzia dei creditori, in quanto il termine in concreto loro assegnato dal delegato era incongruo, poiché la diffida di pagamento era stata rivolta al creditore procedente 48 h prima della scadenza di detto termine, mentre il creditore intervenuto ne era stato notiziato – sempre 48 h prima della scadenza- solo “per conoscenza”, non ricevendo dunque alcuna diffida di pagamento.

3. Disposta la comparizione delle parti la causa era trattenuta a decisione

Si osserva

Le norme di riferimento sono le seguenti:

-art 15 del DL 83/2015 che ha introdotto nel D.P.R 30.5.2002 n. 115 l'art 18 bis, a mente del quale per la pubblicazione sul P.V.P. di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o beni mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione di euro 100,00 – testualmente- :“a carico del creditore procedente “ .

-art 161 quater c.p.c che dispone che la pubblicazione sul P.V.P. è effettuata a cura del professionista delegato alle operazioni di vendita.

- art 631 bis cpc che prevede che se la pubblicazione sul P.V.P non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo il giudice dichiara l'estinzione del processo.

Nel caso in esame è pacifico che il contributo di euro 100,00 per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul P.V.P non è stato pagato.

Del pari è pacifico che l'ordinanza di delega delle operazioni di vendita al professionista, nel rispetto delle disposizioni citate, nonché dell'art 591 ter cpc, disponeva che il professionista delegato desse pubblica notizia della vendita sul P.V.P ai sensi dell'art 490 comma 1 cpc, a pena di estinzione della procedura ai sensi dell'art 631 bis cpc; a tal fine il giudice della esecuzione, sempre con la ordinanza di delega, fissava il termine di 60 gg prima della vendita affinché il creditore procedente (soggetto a cui carico ex art 15 DL 83/15 citato è posto l'onere del pagamento) anticipasse il pagamento del contributo di euro 100,00 (per ogni lotto posto in vendita).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Infine, nel caso, il delegato ha richiesto al procedente ed all'intervenuto di provvedere al pagamento del contributo sul PVP come documentalmente provato (cfr allegati alla comunicazione al g.e. del 19.5.22 del delegato) e peraltro ammesso dai creditori reclamanti.

Giova a tal punto ricordare che la Corte di Cassazione, come recentissimamente precisato dalla sez.III 14.3.2022 n° 8113, ha individuato le condizioni per la estinzione della procedura ex art 631 bis cpc e precisamente:

- 1.-l'individuazione da parte del G.E. del termine per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul PVP e per il previo pagamento del contributo di euro 100,00
- 2.-che detto termine sia inutilmente trascorso
- 3.-che l'omissione sia ascrivibile alla colpevole inerzia o inadempimento del creditore

Nel caso tali condizioni sussistono.

Si è già detto delle condizioni sub 1 e sub 2

Quanto poi alla condotta dei creditori, essi hanno ricevuto notizia dal delegato della fissazione della data della vendita con P.E.C. del 3 maggio 2022 con richiesta al creditore procedente del pagamento di euro 100,00 per il contributo di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche entro e non oltre il termine di giorni 60 prima dell'udienza di vendita fissata per il giorno 5 luglio 2021 e con comunicazione della stessa richiesta all'intervenuto.

I creditori hanno quindi avuto conoscenza della data della prossima vendita nonché ricevuto richiesta del pagamento.

Non possono essere accolte le doglianze formulate dai creditori nei rispettivi reclami circa la non congruità (48 h) del termine concesso per il pagamento nonché in ordine alla "unicità" del termine suddetto che, a dire dell'intervenuto, il delegato avrebbe invece dovuto articolare in un primo termine per il procedente ed in un successivo termine per l'intervenuto, per il caso di inerzia del procedente.

Ed invero sia la pubblicità sul PVP che il correlato pagamento del contributo sono obblighi di legge noti ai creditori, visto che risultano richiamati nella ordinanza di delega e che in ogni caso i creditori dovrebbero conoscere, proprio perché imposti dalla legge; inoltre e soprattutto il delegato ne ha chiesto il pagamento nel termine indicato dal giudice (il termine "diffida di pagamento" utilizzato dai creditori è infatti improprio, trattandosi di mera richiesta) sicché la censura del termine di 48 h come incongruo appare infondata, trattandosi di un incombente – il pagamento- che richiede pochi minuti; l'articolazione poi dei termini in un primo termine per il procedente ed in successivi termini per l'intervenuto o gli intervenuti, non solo non è prevista dalla legge, ma appare un aggravio dei compiti del delegato, specialmente nel caso di più intervenuti, a discapito della celerità della procedura.

I reclami vano quindi respinti

Nulla in punto spese processuali per la mancata costituzione in giudizio del debitore. La reiezione del reclamo comporta invece che ciascun creditore sia tenuto, ai sensi del dpr 115/2002 art 13 comma 1 quater a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

P.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando

-respinge il reclamo di **CESSIONARIA 1** di **OMISSIS** spa procedente nonché il reclamo di **CESSIONARIA 2** di **BANCA** spa intervenuto avverso l'ordinanza del giudice della esecuzione del 23.5.2022;

-dichiara che ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater della citata norma, ossia del versamento da parte di ciascun reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente causa.

Cuneo 19/08/2022

Il Presidente
dott. Alberto Tetamo

Il Giudice est.
dott. Natalia Fiorello